

# REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO



**DEFINIZIONI E FINALITA'**  
**TITOLO I**

**ARTICOLO 1**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Ministro, o Ministero, il Ministro o il Ministero competente in materia di Università;
- b) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni;
- c) per Regolamento Didattico di Ateneo, il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche e integrazioni;
- d) per Università (o Ateneo), l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- e) per Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca e i master universitari di primo e secondo livello;
- f) per Titoli, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio;
- g) per Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio, gli ordinamenti didattici (RAD) approvati dal Ministero e pubblicati nella Banca-dati dell'offerta formativa;
- h) per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- i) per Credito formativo universitario, la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- j) per Curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo. Ogni indirizzo o orientamento deve essere considerato un curriculum e va, pertanto, inserito come tale nella Banca-dati dell'offerta formativa;
- k) per Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di

insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) per Modulo, l'articolazione minima dell'attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico-disciplinare;

m) per Accredimento, il sistema di autorizzazione all'università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio, nonché la verifica dei requisiti di qualità, efficienza ed efficacia delle attività svolte, previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

n) per ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

## **ARTICOLO 2**

### **AUTONOMIA DIDATTICA E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio, nonché delle altre iniziative didattiche, al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli ed attestati.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università sono riportati nella Parte Seconda del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento definisce i criteri generali per la formulazione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

4. L'offerta di servizi didattici dell'Ateneo mira:

- alla piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica della società italiana nella realtà europea;
- alla crescente collaborazione tra università diverse a livello regionale, nazionale ed internazionale nella realizzazione di un progetto formativo che deve prevedere il sostegno all'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti, in particolare mediante crediti formativi, scambi di studenti e professori di prima e seconda fascia e ricercatori, nonché l'uso di forme di insegnamento ed apprendimento a distanza;
- all'inserimento nel mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Università;
- alla piena coincidenza tra la durata normale e quella reale dei corsi di studio;
- alla realizzazione di una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.

## TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO

### ARTICOLO 3 STRUTTURE DIDATTICHE

1. Le strutture didattiche dell'Ateneo sono i seguenti Dipartimenti:

#### SEDE DI MODENA

- Dipartimento di Economia "Marco Biagi";
- Dipartimento di Giurisprudenza;
- Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari";
- Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche;
- Dipartimento di Scienze della vita;
- Dipartimento di Scienze fisiche, informatiche e matematiche;
- Dipartimento di Studi linguistici e culturali;
- Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze;
- Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell'adulto;
- Dipartimento di Medicina diagnostica, clinica e di sanità pubblica;
- Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa.

#### SEDE DI REGGIO EMILIA

- Dipartimento di Comunicazione ed economia;
- Dipartimento di Scienze e metodi dell'ingegneria;
- Dipartimento di Educazione e scienze umane.

2. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.

3. Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono istituire strutture di raccordo, denominate "Scuole", nell'ambito della didattica e dei servizi, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale e non possono essere istituite in numero superiore a sei.

4. E' istituita la Scuola, denominata "Facoltà", di Medicina e Chirurgia, che raggruppa i

Dipartimenti di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell'adulto, Medicina diagnostica, clinica e di sanità pubblica e il Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa.

5. I corsi di laurea e di laurea magistrale afferiscono ai Dipartimenti dell'Ateneo secondo quanto specificato nella Parte Seconda, Allegato 1 al presente Regolamento e i relativi ordinamenti didattici sono modificati di conseguenza.

#### **ARTICOLO 4 TITOLI E CORSI DI STUDIO**

1. L'Ateneo rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello.

2. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall'Ateneo.

3. Le lauree e le lauree magistrali sono rilasciate dall'Ateneo con l'indicazione della classe ministeriale di appartenenza assicurando che la denominazione dei corsi di studio corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.

4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studio sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, e sono disciplinati dai relativi ordinamenti e regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.

5. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di sedi, corsi di laurea e di laurea magistrale, master universitari e corsi di alta formazione, Corsi di dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione, Dipartimenti e Scuole di Ateneo.

6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente Regolamento.

7. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

8. L'Ateneo può attivare, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto previsto dal presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della

formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studio, nonché le altre attività didattiche formative previste.

**ARTICOLO 5**  
**CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI E INTERUNIVERSITARI**  
**RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI**

1. I corsi di studio possono essere attivati mediante accordi tra più Dipartimenti dell'Ateneo (corsi di studio interdipartimentali) o mediante convenzioni tra più Atenei (corsi di studio interuniversitari).
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari stabiliscono le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica.
3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Le convenzioni disciplinano le modalità per il rilascio dei titoli congiunti in termini coerenti a quanto stabilito dal presente Regolamento per il rilascio dei titoli di corrispondente livello da parte dell'Ateneo.
4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio interuniversitari sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

**ARTICOLO 6**  
**ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA**  
**E DI LAUREA MAGISTRALE**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale (RAD) sono approvati dal Ministero secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sono emanati con decreto del Rettore, che ne stabilisce la data di istituzione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dai Decreti ministeriali, determina:
  - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti cui il corso afferirà;
  - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e

comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);  
indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/04 e dall'art. 14 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella stessa lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica, nonché del parere del Comitato regionale di Coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, laddove previsti dalla normativa in materia.

## **ARTICOLO 7**

### **ATTIVITA' FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA**

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purchè coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili

per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea assicurano agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su di un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un adeguato numero di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative settori scientifico-disciplinari previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò si deve dare adeguata motivazione.

5. Con riferimento alle attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

## **ARTICOLO 8**

### **ATTIVITA' FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;

b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli



caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purchè coerenti con il suo progetto formativo;

e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;

f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all'italiano per i corsi a ciclo unico;

g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale assicurano agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su di un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Con riferimento alle attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

## **ARTICOLO 9**

### **REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO**

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e le relative modifiche sono proposti dai Dipartimenti o, su loro delega, dalle Scuole di Ateneo, su iniziativa dei competenti Consigli di corso di studio, laddove istituiti.
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio e le relative modifiche sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanati dal Rettore.
3. Ciascun Regolamento didattico di corso di studio disciplina in particolare:
  - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
  - b) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio,
  - c) gli obiettivi formativi specifici, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - d) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari;
  - e) l'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione e scadenze;
  - f) le eventuali obbligatorietà di frequenza;
  - g) le procedure e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari previsti da altre istituzioni universitarie nazionali e dell'Unione europea;
  - h) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo nei corsi di laurea;
  - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per i corsi di studio delle classi linguistiche sono stabiliti i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
  - l) i criteri di approvazione dei piani di studio individuali.

## **ARTICOLO 10**

### **CONSIGLI DI DIPARTIMENTO**

1. L'organo deliberante del Dipartimento è il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore.
2. Nell'ambito delle funzioni spettanti finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e

formative di propria competenza e in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 3, dello Statuto, compete, in particolare, al Consiglio di Dipartimento:

- a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per Statuto spettano ai Dipartimenti;
- b) deliberare l'eventuale afferenza a una Scuola di Ateneo;
- c) formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;
- d) provvedere, secondo le modalità previste dallo Statuto, alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti;
- e) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;
- f) esercitare ogni attribuzione demandata dalla normativa nazionale e dall'Ateneo in materia di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi;
- g) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Nel caso di afferenza del Dipartimento ad una Scuola di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all'articolo 34 dello Statuto.

4. Il Direttore di Dipartimento promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Nell'ambito di tali funzioni, il Direttore di Dipartimento sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza, con particolare riguardo ai doveri didattici, previsti all'art. 35, dei professori di prima e seconda fascia e ricercatori.

## **ARTICOLO 11 CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO**

1. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all'articolo 34 dello Statuto.

2. I Consigli di Corso di studio devono essere obbligatoriamente costituiti per le lauree magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria e per i corsi di laurea e di laurea

magistrale delle professioni sanitarie.

3. Agli organismi di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica.

## **ARTICOLO 12**

### **ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, MODIFICA E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI STUDIO, DELLE SEDI E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE**

1. Le proposte di istituzione e attivazione di un nuovo corso di studio, di modifica degli ordinamenti didattici vigenti e di disattivazione e/o di estinzione di corsi di studio già attivati sono formulate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti interessati (nel caso di corsi di studio interdipartimentali), ovvero della Scuola laddove istituita.

2. L'istituzione e attivazione, modifica o soppressione di sedi, corsi di studio e di alta formazione, Dipartimenti, Scuole di Ateneo, corsi e Scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, sono deliberate, nel rispetto della normativa vigente in materia, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

3. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Comitato regionale di coordinamento esprimono il proprio parere sulle proposte di cui al presente articolo, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.

## **ARTICOLO 13**

### **CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)**

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).

2. Ciascun credito formativo dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed eventuale singolo modulo, devono essere determinati in numeri interi.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto per l'acquisizione dell'idoneità,

mirata all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

7. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in maniera automatica in base ad apposite convenzioni.

8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di studio, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel corso di provenienza, compete al Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, al competente Consiglio di corso di studio; questo dovrà valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti indicati dal relativo ordinamento didattico.

9. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, eventualmente diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati a tempo parziale.

10. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il competente Consiglio di corso di studio può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e le procedure definite negli appositi Regolamenti, di crediti acquisiti dallo studente nel caso in cui quest'ultimo sia in grado di documentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'acquisizione di particolari competenze e abilità professionali, ovvero di competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero di crediti formativi riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea e di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può

comunque essere superiore a 12.

11. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

#### **ARTICOLO 14**

### **REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE**

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali vigenti in materia.

2. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, richiedono il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le relative modalità di verifica.

Al fine di assicurare la qualità dei corsi di studio, la verifica, comunque obbligatoria, dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale degli studenti viene svolta con modalità (titoli e/o esami) indicate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche degli stessi.

Per i corsi di laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali determinati dagli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio prende il nome di debito formativo.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il Consiglio di corso di studio, prevede l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte, in periodi favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. Il regolamento didattico del corso di laurea può anche prevedere, in vista dell'accesso al primo anno, l'attivazione di attività formative facoltative per lo studente.

4. Se la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio, non è positiva, il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su delega di questi, il Consiglio di corso di studio, può indicare specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei corsi di studio ad accesso

programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.

L'assolvimento dell'eventuale debito formativo potrà avvenire da parte dello studente: con l'iscrizione a corsi singoli comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane; oppure concordando con il competente Consiglio specifici percorsi formativi da soddisfare nell'anno di corso in cui vengono attribuiti.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le conseguenze legate al mancato soddisfacimento dei debiti formativi attribuiti agli studenti ai fini del proseguimento nel percorso formativo.

5. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, gli ordinamenti didattici indicano i criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di specifici requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente, unitamente alle relative modalità di verifica. Costituiscono requisiti curriculari il possesso di una laurea conseguita in determinate classi e le competenze e conoscenze acquisite nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle apposite linee-guida ministeriali in materia. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

L'iscrizione alle lauree magistrali può essere consentita, previo conseguimento del titolo di studio richiesto, anche ad anno accademico iniziato, in tempo utile per la partecipazione ai corsi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

6. Al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio si applicano la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

## **ARTICOLO 15 MANIFESTO DEGLI STUDI E PIANI DI STUDIO**

1. Entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero e dall'Ateneo il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai competenti organi accademici, approva per ciascun corso di studio il manifesto relativo al successivo anno accademico, in conformità a quanto previsto dall'offerta formativa della coorte di riferimento, così come inserita nell'apposita Banca-dati dell'offerta formativa (Banca-dati ministeriale Off.F). I manifesti dei corsi di studio devono in ogni caso definire:

a) i piani di studio ufficiali con l'elenco degli insegnamenti attivati, i crediti formativi universitari, i settori scientifico-disciplinari, gli ambiti disciplinari e la tipologia delle attività formative, nonché

le relative propedeuticità;

b) i termini di presentazione dei piani di studio individuali, qualora previsti;

c) il calendario di massima delle lezioni;

d) le indicazioni relative all'iscrizione ed alla frequenza degli studenti;

e) i requisiti di ammissione e le modalità di accesso ai corsi di studio, secondo quanto indicato nei rispettivi ordinamenti didattici e nelle apposite Banche-dati ministeriali;

f) il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli.

g) ogni altra indicazione prevista dal Ministero, dall'ANVUR o dall'Ateneo, ai sensi della normativa vigente.

2. Le informazioni principali contenute nei manifesti dei singoli corsi di studio sono pubblicate nella Guida all'Orientamento.

3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, tra l'altro, le regole di presentazione, i termini ed i criteri di approvazione dei piani di studio individuali, che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico. La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno.

## **ARTICOLO 16 ORIENTAMENTO E TUTORATO**

1. L'Ateneo cura gli aspetti generali relativi alle attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta del corso di studio, al percorso degli studi dall'immatricolazione al conseguimento del titolo di studio, e all'accesso al mondo del lavoro degli studenti, anche diversamente abili.

2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, per quanto di propria competenza, nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei professori di ruolo e dei ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività può rientrare nell'ambito disciplinare di apposito Regolamento approvato dall'Ateneo.

3. In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Dipartimento o la Scuola, laddove istituita, può offrire, sulla base di apposite convenzioni con gli enti e istituti interessati:

a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore;

b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;

c) consulenze su temi relativi all'orientamento in base alle richieste provenienti dalle scuole.

4. In materia di orientamento nel corso degli studi il Dipartimento o la Scuola, laddove istituita, assicura, mediante l'attività di tutorato, la diffusione di adeguate informazioni sui percorsi



formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

5. In materia di orientamento post-universitario il Dipartimento o la Scuola, laddove istituita, può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi, corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

## **ARTICOLO 17 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

1. L'Università può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta dei Consigli di Dipartimento o della Scuola interessati, laddove istituite, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, anche con l'organizzazione di servizi didattici integrativi o di altre attività didattiche di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, l'Ateneo può attivare:

A) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

B) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

C) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Università rilascia attestati di frequenza eventualmente corredati dei crediti formativi universitari corrispondenti.

## **ARTICOLO 18 COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI**

1. Presso ogni Dipartimento o Scuola di Ateneo è istituita la Commissione Paritetica docenti-studenti, disciplinata ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

**TITOLO III**  
**TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO**  
**E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

**ARTICOLO 19**  
**CORSI DI LAUREA**

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e D.M. 19 febbraio 2009 e successive modifiche e integrazioni, e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi di laurea devono differenziarsi per almeno 40 crediti, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. I corsi di laurea interclasse condividono almeno 120 crediti delle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua straniera, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

**ARTICOLO 20**  
**CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai DD.MM. 16 marzo 2007, 8 gennaio 2009 e 10 settembre 2010, n. 249, successive modifiche e integrazioni, e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi di laurea magistrale devono differenziarsi per almeno 30 crediti, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. I corsi di laurea magistrale interclasse condividono almeno 60 crediti delle attività caratterizzanti e affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali e all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

**ARTICOLO 21**  
**CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
2. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
3. Le attività formative per il conseguimento del titolo di studio sono definite nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di specializzazione e, nel caso delle scuole di area sanitaria, dei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili stabiliti dal decreto ministeriale 29 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.
5. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione e la qualifica accademica di specialista.

**ARTICOLO 22**  
**CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

1. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da un apposito Regolamento di Ateneo, in conformità alla normativa vigente in materia e agli orientamenti condivisi a livello europeo nell'ambito del c.d. Processo di Bologna.
2. Al termine del corso di dottorato lo studente consegue il diploma di dottorato di ricerca e la qualifica accademica di Dottore di ricerca; il titolo di dottore di ricerca può essere abbreviato con la dicitura Ph.D.

**ARTICOLO 23**  
**MASTER UNIVERSITARI**

1. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello.  
Requisito di ammissione è il possesso, rispettivamente, di una laurea e/o di un diploma universitario di durata triennale e di una laurea magistrale, o di un titolo equipollente.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti formativi

universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata normale dei master universitari è di un anno.

3. L'offerta didattica dei master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

4. I master universitari possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti non universitari, pubblici o privati.

5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei master universitari è demandata ad apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 24 CALENDARIO DIDATTICO**

1. Il calendario delle lezioni ed il calendario degli esami, sia di profitto che per il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto dei criteri generali disciplinati dal presente Regolamento e in particolare dal successivo comma 3, e in conformità alle eventuali disposizioni attuative del Consiglio di Amministrazione e del Dipartimento o della Scuola interessata, laddove istituita, sono stabiliti dal Direttore o Presidente o, su sua delega, dai Presidenti di corso di studio, sentiti i docenti interessati, in modo da tener conto delle scadenze per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio. Il Dipartimento o la Scuola assicura la più ampia pubblicità del calendario didattico.

2. L'attività didattica si articola in due periodi didattici (semestri), ad eccezione dei casi in cui comprovate esigenze didattiche non lo consentano, e inizia in modo convenzionale il 1° ottobre, salvo diverso termine stabilito dai singoli Dipartimenti o Scuole di Ateneo.

3. La sessione d'esame è unica, ha inizio con il 1° novembre e termina entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo. L'esame non può essere sostenuto prima del termine del relativo corso di insegnamento.

All'interno della sessione sono previsti almeno sei appelli, nel periodo di interruzione delle lezioni.

Di tali appelli cinque devono essere così ripartiti:

- due appelli a distanza minima di 15 giorni nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre;
- due appelli a distanza minima di 15 giorni tra giugno e luglio;
- un appello a settembre.

Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-

maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

## **ARTICOLO 25**

### **TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI**

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con l'assegnazione a questi ultimi dei crediti formativi universitari corrispondenti, nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sui limiti alla parcellizzazione delle attività formative secondo la normativa vigente.

2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, che terminano con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica del profitto, i Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento devono essere indicati:

- a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, oppure il relativo contenuto disciplinare, anche allo scopo di assicurarne l'opportuno affidamento a uno dei professori di prima e seconda fascia o dei ricercatori del Consiglio di Dipartimento o dei Dipartimenti interessati nel caso di corsi interdipartimentali, ovvero del Consiglio di Corso di Studio, laddove istituito;
- b) l'assegnazione di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
- c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

3. I corsi di insegnamento che prevedono esami finali e l'attribuzione di un voto, di qualsiasi tipologia e durata, possono essere monodisciplinari, ovvero integrati o interdisciplinari e, in questo secondo caso, possono essere affidati alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori con un coordinatore responsabile del corso, nominato dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, ovvero, su delega di questi, dal Consiglio di Corso di studio, secondo le norme contemplate dal Regolamento didattico.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza.

5. Le strutture didattiche competenti possono disporre che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro corso di studi dello stesso o di altro Dipartimento o Scuola di Ateneo, sentito il docente responsabile dell'attività formativa.

6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di corso di studio, ove istituito, può

proporre al Consiglio di Dipartimento o della Scuola di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento. Il Consiglio di Dipartimento o della Scuola attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

7. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo corso di studio è compito della Commissione paritetica docenti-studenti verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

## **ARTICOLO 26 ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO**

1. L'Università garantisce l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

2. In ciascun corso di studio non possono comunque essere previsti in totale più di 20 o 12 esami o verifiche del profitto rispettivamente per le lauree triennali e magistrali. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.

3. Ai fini del conteggio del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) autonomamente scelte dallo studente, nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti. Considerata la possibile varietà e non omogeneità quanto a CFU corrispondenti, gli esami o valutazioni finali relative possono essere conteggiate a tal fine nel numero di 1.

Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/04, in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta dai competenti organi accademici e Consigli di Dipartimento o delle Scuole, laddove istituite, in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

4. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto.

5. Il voto d'esame è sempre espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti.
6. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
7. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
8. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto, le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile del corso di insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia.
9. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente per ciascun modulo.
10. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale digitale; esso è registrato nella carriera dello studente.
11. Il Presidente della commissione, qualora la verbalizzazione sia avvenuta con verbale on-line da riprodurre su stampa, ha l'obbligo e la responsabilità di curarne la trasmissione alla Segreteria Studenti competente entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame.
12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Direttore di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o da un suo delegato secondo quanto stabilito dal Regolamento della competente struttura, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
13. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza, in conformità al Regolamento didattico del corso di studio.



**ARTICOLO 27**  
**PROVE FINALI E CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE**  
**E DELLE LAUREE MAGISTRALI**

1. La laurea e la laurea magistrale si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
  - a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio;
  - b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
  - c) la nomina per ogni studente di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal corso di studio.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza delle aule.
4. Per il conseguimento della laurea i Regolamenti possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella presentazione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale i Regolamenti devono prevedere l'elaborazione ed eventualmente la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, da consegnarsi in cd-rom alla Segreteria Studenti nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
6. Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, gli studenti sottopongono ad approvazione del Consiglio di Dipartimento o Presidente della Scuola, laddove istituita, o, su delega di questi, o al Consiglio di Corso di studio o ad apposita commissione, l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:
  - a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;
  - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola, laddove istituita, e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, e comunque da non meno di cinque e non più di undici membri.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore di Dipartimento o Presidente della Scuola, laddove istituita, o dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

8. La commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti al Dipartimento interessato. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti o Atenei diversi da quelle cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato, e cultori della materia entro numeri massimi stabiliti dai competenti Regolamenti.

9. Nei corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti afferenti ai Dipartimenti interessati.

10. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il giudizio della commissione è insindacabile.

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 5 sono regolate dalle convenzioni che li determinano.

## **ARTICOLO 28**

### **PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELL'OFFERTA DIDATTICA**

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica e l'Ateneo ne assicura la massima promozione e informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. L'Ateneo pubblica una Guida all'Orientamento destinata ad agevolare il primo ingresso e l'Orientamento degli studenti nel mondo universitario.

## **TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

### **ARTICOLO 29 IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI**

1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono indicati nella Banca-Dati dell'Offerta Formativa – OFF.F, nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e sul bando benefici destinati agli studenti; di tali informazioni viene data diffusione nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei competenti Consigli di Dipartimento o delle Scuole, laddove istituite, sentiti il Senato Accademico e la Conferenza degli Studenti, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo limitatamente alla programmazione locale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a più Università o a più corsi di studio dell'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

### **ARTICOLO 30 TRASFERIMENTI, PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO E AMMISSIONE A CORSI SINGOLI**

1. Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di corso di studio devono essere presentate ai competenti uffici entro il 31 ottobre, salvo diversa disposizione del Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, e sono subordinate alla delibera del competente Consiglio, ovvero, su delega di questo, del Consiglio di corso di studio relativa all'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e all'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e dell'eventuale debito formativo da assolvere.
2. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere in quali casi l'accettazione di una pratica di trasferimento è subordinata al superamento di una prova di ammissione.

3. E' consentita l'iscrizione, agli interessati in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento o titolo equipollente, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio dell'Ateneo, sostenendo le relative prove d'esame ed ottenendone regolare attestazione dalla competente Segreteria Studenti previo pagamento dei contributi stabiliti dagli organi accademici competenti.

**ARTICOLO 31**  
**MOBILITÀ STUDENTESCA E RICONOSCIMENTO**  
**DI STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO**

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero in ordine alla coerenza con il progetto formativo del corso di studio relativamente alla frequenza richiesta, al superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste ed al conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 ovvero dalle convenzioni con altri paesi stranieri e spetta al Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, o su sua delega, al Consiglio di Corso di studio.
4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso l'Ateneo è disposto nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti.

**ARTICOLO 32**  
**STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE, STUDENTI**  
**NON FREQUENTANTI,**  
**STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI,**  
**INTERRUZIONE DEGLI STUDI**

1. L'Università può promuovere corsi o altre forme didattiche per studenti che si trovino in condizioni di svantaggio o studenti lavoratori, nonché corsi di insegnamento a distanza, la cui durata e modalità di svolgimento sono disciplinate nei regolamenti delle strutture didattiche interessate in conformità ai principi generali di cui al presente articolo.

2. Gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche possono optare all'inizio dell'anno accademico per l'iscrizione a tempo parziale, (ad esclusione dei dottorati di ricerca e dei corsi di specializzazione); essi svolgono le attività didattiche e conseguono i crediti relativi per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

3. Lo studente viene iscritto come ripetente:

a) se, essendosi iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico con un debito formativo, non lo abbia colmato entro il primo anno. Lo studente deve reinscrivere al primo anno di corso finché non abbia assolto il debito formativo;

b) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza;

c) se non ha conseguito il numero minimo di crediti eventualmente previsto per l'ammissione all'anno di corso successivo.

4. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami. Le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. Il Consiglio di corso di Studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

5. Nel caso in cui lo studente abbia interrotto gli studi per più di un anno accademico, può riprendere gli studi come studente ripetente per gli anni di interruzione. Se il periodo di interruzione è superiore a tre anni, il riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita.

6. Lo studente, che non abbia interrotto gli studi, decade comunque dallo status di iscritto, qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

7. Lo studente può, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, rinunciare agli studi intrapresi e chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi.

8. Allo studente che abbia rinunciato agli studi intrapresi o sia incorso nella decadenza ai sensi dei commi 6 e 7, e chiedi la reimmatricolazione allo stesso o ad altro corso di studio, il riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita.

9. Allo studente che per comprovati motivi sia impossibilitato a frequentare un anno di corso può essere riconosciuta, su sua richiesta da presentarsi prima dell'inizio dell'anno accademico, la

sospensione totale di ogni attività scolastica con conseguente esonero dell'obbligo di iscrizione. Tale sospensione non può essere reiterata.

### **ARTICOLO 33 CERTIFICAZIONI**

1. L'Università rilascia, anche in forma telematica, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa. In ogni caso i certificati rilasciati non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

2. L'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto in lingua italiana e inglese.

3. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

### **ARTICOLO 34 TUTELA DEI DIRITTI E CARRIERE DEGLI STUDENTI**

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore.

2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.

3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

## **TITOLO V DOVERI DIDATTICI DI DOCENTI E RICERCATORI**

### **ARTICOLO 35 DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI**

1. I Dipartimenti o le Scuole di Ateneo, laddove istituite, sentiti i singoli Consigli di corsi di studio, disciplinano nei loro regolamenti le procedure di attribuzione, anche in considerazione dei diversi ruoli e della vigente normativa, dei compiti didattici, articolati secondo il calendario

didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

2. Per i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori il Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, nel rispetto delle indicazioni generali fornite al riguardo dai competenti organi accademici, prevede, nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per le attività didattiche, la suddivisione dei carichi didattici che devono essere svolti nel corso dell'anno accademico.

3. I Regolamenti di Dipartimento prevedono altresì, sempre nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per le attività didattiche, le obbligatorietà di presenza settimanale minima dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del calendario didattico in periodi didattici.

4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Dipartimento sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente con diversa obbligatorietà di presenza nel corso dei vari periodi didattici, secondo calendari concordati con gli stessi docenti e ricercatori e preventivamente resi pubblici secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Regolamento.

5. Ciascun professore di prima e seconda fascia e ricercatore responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente del Corso di Studio, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Direttore di Dipartimento, sentito il Consiglio, dovrà provvedere nei termini previsti dal Regolamento di Dipartimento, alla sostituzione del docente o ricercatore, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, salvo quanto previsto dal comma 8.

6. I professori di prima e seconda fascia e i ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, laddove istituita, ovvero, su sua delega, del Consiglio di Corso di studio, entro tempi stabiliti dalla competente struttura didattica, i contenuti degli insegnamenti, nelle varie tipologie, di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel manifesto degli studi.

7. Ciascun professore di prima e seconda fascia e ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni e delle altre attività didattiche, annotandovi, secondo i

criteri stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il registro è tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore (o suo delegato), il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Direttore entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Direttore verifica quindi che le ore di attività didattica svolte siano state pari al numero di ore affidate, appone il visto al registro e ne cura la conservazione nell'archivio del Dipartimento. È compito del Direttore segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

8. Ogni professore di prima e seconda fascia o ricercatore responsabile di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

9. Nei casi in cui la prova finale di un corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori facenti parte del Consiglio di corso di studio devono accettare, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti di Dipartimento, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.

10. I Professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati in base ai Regolamenti di Dipartimento cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta secondo la disposizione normativa vigente in materia.

11. Il Consiglio di Dipartimento, su richiesta del responsabile del corso o del coordinatore responsabile e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Dipartimento, può nominare cultori della materia soggetti/esperti che siano in possesso da almeno due anni di laurea, di laurea specialistica o magistrale, ovvero di diploma di laurea ante D.M. 509/99.

## **TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 36 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di specializzazione approvati dall'Ateneo sono inseriti nella Parte Seconda, Allegato 2 del presente Regolamento.



2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

**ARTICOLO 37**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti. Trascorsi tre anni accademici dall'anno di prima attivazione dei corsi di studio, è facoltà del Senato Accademico fissare un termine entro il quale rendere obbligatorio il passaggio ai corsi di studio del nuovo ordinamento da parte degli studenti ancora iscritti secondo gli ordinamenti previgenti.

